

# **LEGGE 2 OTTOBRE 1967, n. 895**

(pubblicata nella G. U. 12 ottobre 1967, n. 255)

## *Disposizioni per il controllo delle armi.*

**1.** Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000<sup>1</sup>.

**2.** Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000<sup>2</sup>.

**2-bis.** 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni<sup>3</sup>.

**3.** Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000<sup>4</sup>.

**4.** Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000<sup>5</sup>.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 9 della **legge 14 ottobre 1974, n. 497**. La misura della multa è stata elevata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497. La misura della multa è stata elevata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La Corte costituzionale, con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 73 (G. U. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 8 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione

<sup>4</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

<sup>5</sup> La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

<sup>6</sup> Articolo così sostituito dall'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

**5.** Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.

**6.** Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni<sup>7</sup>.

**7.** Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del **regio decreto 6 maggio 1940, n. 635**.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi<sup>8</sup>.

**8.** Non è punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente art. 1 o nell'art. 695 del Codice penale.

**9.** Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.

---

<sup>7</sup> Articolo così sostituito dall'art. 13 della **legge 14 ottobre 1974, n. 497**.

<sup>8</sup> Articolo così sostituito dall'art. 14 della **legge 14 ottobre 1974, n. 497**. Gli artt. 15 e 16 della stessa legge hanno, inoltre, così disposto:

«**Art. 15.** Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa.

**Art. 16.** Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale».